

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot.AP/ic/4979/2017
Roma, 28 giugno 2017

Spett.le Società
ASD PN Farnese
c/o Studio Lupi
tramite mail: gianmarco.lupi@gmail.com

Fax 0523 337018

e

Egr. Sig. Gianmarco Lupi
tramite mail: gianmarco.lupi@gmail.com

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, pc
Al Comitato Regionale Lombardia

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione - Deferimento società ASD Pallanuoto Farnese e presidente Gianmarco Lupi - Procedimento 19/FIN/2017; Motivi decisione n. 12/2017

Con la presente si trasmettono le motivazioni decisione in oggetto.

"Il giorno 27 giugno 2017, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

*- con provvedimento reso in data 11.05.2017 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale la società **ASD PN FARNESE**, nonché il Sig. **Gianmarco Lupi** nella qualità di presidente della predetta società, per violazione dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli*

artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni;

- la contestazione mossa ai soggetti deferiti sorge da un'esposizione amministrativa nei confronti della Federazione Italiana Nuoto per la somma di € 4.960,00;

- la società interessata non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non ha presenziato all'udienza di convocazione del 21.06.2017

RITENUTO CHE

- l'inadempimento della società è stato provato e nulla al riguardo è stato addotto dai soggetti deferiti, sicché deve ritenersi integrato l'illecito disciplinare così come contestato alla società e al presidente di quest'ultima per la responsabilità connessa al proprio ruolo e alle proprie funzioni, per violazione da parte dei soggetti deferiti dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 R.O. e dell'art. 13 bis Statuto Coni;

- la società PN Farnese e il Sig. Gianmarco Lupi non risultano più rispettivamente, allo stato, affiliati e tesserati alla Federnuoto (l'ultima affiliazione e tesseramento risalgono alla stagione agonistica 2015/2016), da cui l'applicabilità della norma di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia e la decorrenza, per l'effetto, delle rispettive sanzioni, quanto alla Società, dall'eventuale nuova affiliazione, quanto al Sig. **GIANMARCO LUPI** in proprio, nella qualità di presidente della predetta società, dall'eventuale nuovo tesseramento

P.Q.M.

Il Tribunale irroga alla società ASD PN Farnese la sanzione di mesi 4 di squalifica del campo gara ed al presidente Gianmarco Lupi la sanzioni di 4 mese di sospensione da ogni attività federale a decorrere dalla data di comunicazione del dispositivo del presente provvedimento."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

